



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Schede informative

AMMORTIZZATORI SOCIALI > LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Che cosa è?

È un intervento che vuole:

- sostenere le imprese in situazioni di difficoltà
- garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione

A chi spetta?

Agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.

Quando spetta?

In caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

- eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori
- situazioni temporanee di mercato

La domanda...

La domanda va presentata dalle imprese entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

In che misura?

L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge.

Per l'anno 2012 i limiti sono i seguenti:

€ 931,28 (876,89 al netto della ritenuta del 5,84%) mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13^a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14^a, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 2.014,77 lordi mensili;

€ 1.119,32 (1053,95 al netto della ritenuta del 5,84%) mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.014,77 lordi mensili.



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

Non spetta...

Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria Sede INPS, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per la durata dell'attività lavorativa.

Per quanto tempo?

La durata massima è di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; di 52 settimane quando trattasi di riduzione dell'orario di lavoro.

Il ricorso...

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al **Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'INPS**, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
- inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

aggiornamento febbraio 2012